



Avv. Alessandro Picozzi  
Avv. Enrico Morigi  
Avv. Carlo Celani

ROMA  
Via dei Condotti, 9 00187 Roma Tel. +39 06 679 8633  
Fax +39 06 678 9636 studio@picozzimorigi.it

Candido Fois  
Francesco Berlinguer  
Renato Piero Biasci  
Giulio Blenx  
Marco Picozzi  
Vincenzo Assante  
Anna Gigante  
Francesca Pellegrini  
Fabiana Liberati  
Elena Fatale  
Alessandro Portoghese  
Enrico Postorino  
Giorgio Soletta  
Carlo D'Andrea  
Maria Teresa D'Attellis  
Lidia Flocco  
Debora Valente  
Giampaolo Carnevale  
Raffaele Covelli  
Andrea Buitoni  
Nicola Picozzi  
Angela Turchiano  
Francesco Vaccaro  
Luigi Passalacqua  
Alessandro Lopardi  
Rossana Barbuto  
Rosalba Micera  
Fernando Ludione  
Fabrizio Morigi  
Matteo Zhi  
Aurora Zhu  
Romina Petrungaro  
Matteo Wang  
Michele De Stefano

Fabio Romoli  
Cristiano Carocci  
Maurizio Giannini  
Giorgio Marchetti

ROMA  
Via Alba, 36  
Via Enrico Fermi, 15  
Via Gregorio VII, 384  
Via L. Boccherini, 3  
L.go Santovetti, 5/N  
(Grottaferrata)

MILANO  
Via Cerva, 1  
NAPOLI  
Piazza Piedigrotta, 15  
OLBIA  
Palazzo Terranova  
Via Alessandro Nanni, 27  
BARI  
Via Roberto da Bari, 96

SHANGHAI, CINA  
1507 OOCL Plaza  
841 Yan An Zhong Road  
200040 Shanghai  
NAN JING, CINA  
11, F Tian Cheng Mansion  
199 Guangzhou Road  
210029 Nan Jing

www.picozzimorigi.it  
www.picozzimorigi.cn

## PARERE

L'Associazione MigeP riferisce che in una struttura sociale privata della Regione Piemonte sia stato disposto che l'operatore socio-sanitario debba siglare su apposito modulo l'avvenuta operazione di "aiuto all'assunzione della terapia". L'Associazione chiede quindi se la sigla apposta dell'operatore possa essere considerata conforme alle previsioni normative e amministrative vigenti in materia.

Si premette che l'**operatore socio-sanitario**, sinteticamente **OSS**, è una figura professionale, "codificata" dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Tale operatore sostituisce le precedenti figure professionali che si occupavano di assistenza sia nell'area sanitaria che nell'area sociale con una figura più completa, integrando funzioni, compiti e competenze delle due aree, in un unico contesto professionale. Il suo compito è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione.

L'OSS non possiede un cosiddetto mansionario, come invece era previsto per l'infermiere, bensì un vero e proprio profilo professionale. Il suindicato Accordo, allegato A, elenca le principali attività previste per l'operatore ed in base a tale allegato in molti hanno provato ad elaborare, per sintesi o mero interesse, un mansionario.

Operando sia nelle strutture sanitarie (come ospedali, case di cura, cliniche, ASL) che nelle strutture sociali (centri diurni integrati, case di riposo, assistenza domiciliare, comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio, servizi di integrazione scolastica), l'Oss si trova a lavorare in collaborazione con professionisti dell'area sociale (assistenti sociali, educatori, ecc.) e dell'area sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti) a seconda dell'area di intervento. Sempre a seconda dell'area in cui si troverà ad operare, l'intervento dell'Oss sarà prettamente tecnico (area sanitaria, dove pur godendo di una certa autonomia nell'assistenza di base, può occuparsi di ulteriori attività solo dietro precisa attribuzione di



medici e/o infermieri, come stabilito dai rispettivi profili professionali nazionali) o fondato sull'aspetto relazionale con l'utente (area sociale).

Sulle mansioni "accreditate" agli OSS è di chiaro interesse rilevare la posizione recentemente assunta del Consiglio di Stato in merito alla somministrazione di medicinali.

Un'ASL toscana con ordine di servizio "aveva loro ordinato di procedere alla somministrazione di farmaci per via orale ai soggetti dimoranti presso il Centro diurno di socializzazione per disabili" a "dipendenti aventi qualifiche diverse da quella di infermiere"; il Consiglio di Stato, confermando quando già disposto dal TAR, ha ritenuto che in relazione alle finalità del Centro (riabilitazione, socializzazione ed integrazione di disabili) ed allo stato anormale dei destinatari dei relativi servizi che la somministrazione di medicine particolari (antiepilettici, cardiotonici psicofarmaci) a soggetti disabili, richiede la valutazione del momento della loro somministrazione e perciò una qualificazione oltre che esperienza professionale non posseduta dagli interessati in quanto dotati di qualifiche diverse da quelle infermieristiche (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 9 marzo 2010, n. 1384).

**Conseguentemente la somministrazione dei farmaci è del tutto estranea ai compiti di personale con qualifiche diverse da quelle infermieristiche, essendo pur sempre necessaria per lo meno quella di infermiere generico ai sensi del' art. 6, comma 1, punto 7 d.P.R. 14 marzo 1974 n. 225.**

Si ricorda che l'attuale profilo professionale recita "**In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso**".

Da quanto sopra si evince come l'Oss da un lato non possa provvedere alla somministrazione dei farmaci e dall'altro non possa svolgere anche quelle attività preliminari all'assunzione del farmaco, rientranti invece nella somministrazione propriamente detta.

Infatti, l'aiuto all'assunzione di una terapia può ben essere intesa come l'azione posta in essere dall'Oss, al fine di sostituire i famigliari o in appoggio degli stessi, attesa la carente funzionalità dell'utente, previa indicazione del personale infermieristico preposto, che si concretizza in una materiale azione volta a facilitare l'assunzione del farmaco da parte dell'utente. Invece tutte le attività precedenti a tale momento quali lettura della prescrizione farmacologica, individuazione del farmaco, apertura della confezione ecc. sono attività che esulano dall'aiuto all'assunzione e fanno quindi propriamente parte della



somministrazione, necessitando competenze anche farmacologiche proprie dei un professionista.

Per quanto sopra è evidente come l'Oss non possa siglare su apposito modulo l'avvenuta operazione dell'aiuto all'assunzione laddove questa comprenda delle attività proprie della somministrazione del farmaco.

Peraltro si evidenzia come le attività volte alla individuazione del farmaco prescritto (lettura prescrizione farmacologica apertura e successivo prelievo del farmaco) essendo atti strumentalmente connessi alla somministrazione del farmaco e, quindi, tipici della professione infermieristica integrerebbero, laddove siano svolti con il carattere della continuità, la fattispecie penale di cui all'art. 348 c.p. "Abusivo esercizio di una professione" (Cfr. in tal senso Cassazione penale, Sez. VI del 5.07.2006, n. 26829).

Roma, 11 Dicembre 2010

Avv. Lidia Flocco